

Quindi concludo.

Consento nel concetto dell'onorevole ministro, finchè egli intenda di codificare i voti della Camera. Sia valida l'elezione, sospeso ne sia l'effetto durante la pena o finchè la pena non sia espiata. Ma oltre, fino ad una incapacità generale, non mi sento di andare.

Se vogliamo stabilire una massima di moralità alta, assoluta, cioè che il rappresentante della nazione non deve aver mai violato la legge, nè subito alcuna condanna, stabiliamola pure. Ma con queste massime assolute non si governano i popoli e non si fanno le leggi. Bisogna adottare dei temperamenti, ed è un temperamento la distinzione tra i reati che portano la perdita dell'eleggibilità e i reati che non la portano. Or finchè c'è questa distinzione, e voi non la togliete, finchè rimane il principio, dobbiamo ammetterne le logiche conseguenze. Ed il comma dell'onorevole ministro (se io mi sbaglio, mi correggerà) ci porta ad una contraddizione in termini. Dire: "I condannati per reati, pei quali non s'incorra nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, non possono essere eletti durante l'espiazione della pena", si traduce così: — coloro che, nonostante il tal reato, possono essere eletti, non possono essere eletti, se cadono in quel reato!

Anche per questa incongruenza, che urta contro il principio d'identità, come è chiamato dai logici, va corretto l'ultimo comma del disegno ministeriale, e confido che l'onorevole ministro consentirà in un emendamento. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Del Balzo ha facoltà di parlare.

Del Balzo. Farò brevissime considerazioni e saranno anche più brevi, perchè molte delle cose che volevo dire, sono già state dette dall'onorevole Torraca, che mi ha preceduto.

Io credo che il sistema di porre magistrati alla Presidenza dei seggi nelle elezioni amministrative abbia certamente fatto una buona prova, specialmente sotto il rapporto della fedeltà dei verbali e della lettura esatta delle schede. Ma questo sistema, il quale ha fatto un'ottima prova nelle elezioni amministrative, mi pare che se dovesse passare tale e quale ci viene proposto nel presente disegno di legge, porterebbe seco degli inconvenienti.

Le elezioni politiche si compiono in un solo giorno, e ciò è stato detto anche dall'onorevole preopinante. Il numero dei magistrati, e l'ho desunto dalla statistica ufficiale, ammonta a 4831,

inclusi in questo numero anche quelli della Corte di cassazione.

E se a questo numero aggiungete 2 o 2300 vice-pretori avrete un totale di 7,131 magistrati.

E fo notare che i 2000 o 2300 vice-pretori, nello stretto senso della parola, non sono magistrati, poichè non fanno parte dell'organico giudiziario, non sono retribuiti, nè hanno diritto a promozione.

Ma, ammesso pure che i vice-pretori possano strettamente considerarsi come magistrati, abbiamo un totale di 7131 magistrati. Le sezioni elettorali, giusta la statistica delle elezioni del 1886, ammontano a 9653; onde avremmo che ben 2522 sezioni resterebbero senza un magistrato. È vero che l'articolo 51, che poi non è che la copia fedele dell'articolo 66 del testo unico della legge comunale e provinciale, dice:

"In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore."

Ma qui già dice: *in caso di necessità*; e poi, mi pare che la eccezione diventerebbe la regola: perchè 2522 sezioni dovrebbero, per forza, esser presiedute o da un vice-pretore o da un conciliatore; e, siccome ho dimostrato che nei 7131 magistrati vanno compresi i vice-pretori, così 2522 sezioni dovrebbero esser presiedute dai conciliatori.

Ora, francamente, finchè si tratta di avere un magistrato alla presidenza del seggio, io comprendo che possa dare un affidamento d'intelligenza e, fino ad un certo punto, di imparzialità; ma il conciliatore generalmente è un cittadino come un altro; egli non può essere immune da tutte quelle passioni popolari, che sono comuni alle altre classi di cittadini; quindi, fra lui e il presidente elettivo, preferisco, cento volte, il presidente elettivo il quale, se non altro, avrà il vantaggio di rappresentare la fiducia elettorale, tanto più che è eletto *illico et immediate*.

Ma, si dice, si potranno prendere i conciliatori da un sito, e mandarli in un altro.

Ora, questo, fino ad un certo punto, potrebbe rappresentare una garanzia; ma, poi, nel fatto, il conciliatore non è che un cittadino qualunque; non è certamente un magistrato nel quale si possa avere tutta la fiducia di una grande intelligenza e di una grande imparzialità; anzi, se per poco si pone mente alle qualità, che sono più diffuse nei conciliatori dei piccoli Comuni, si vedrà che in moltissima parte, non sono che della gente dotata di un grossolano senso comune. Credo